



D.R. n. 4753

IL RETTORE

VISTA	la legge del 30 dicembre 2010 n.240;
RICHIAMATO	lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 3687 dell'11 ottobre 2024; in vigore dal 14 novembre 2024;
RICHIAMATO	il D.R. n. 264 del 25.01.2024 con cui è stato adottato il Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow;
RAVVISATA	la necessità di procedere alla riformulazione del testo del succitato regolamento;
VISTA	la delibera del Senato Accademico del 26 novembre 2024 e del Consiglio di Amministrazione del 02 dicembre 2024, che approvano, per gli aspetti di competenza, la riformulazione del Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow;

DECRET A

il "Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow" emanato con D.R. n. 264 del 25.01.2024 è modificato e riformulato come da allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e sul sito web dell'Ateneo.

Bari, 23.12.2024

F.to il Rettore

Prof. Stefano Bronzini

Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow

Art. 1 - Finalità

1. Con il presente Regolamento l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'ora in poi denominata "Ateneo", riconoscendo l'importanza e il ruolo della figura del Visiting Professor, del Visiting Researcher e del Visiting Fellow, come in seguito precisato, ai fini dello sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale, intende assicurare uniformità di procedure e certezza delle posizioni giuridiche da attribuire alla figura, nonché garantirne massima visibilità istituzionale.
2. In particolare, il presente Regolamento disciplina la selezione e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, di esperti e studiosi italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati dall'Ateneo, sono chiamati a svolgere nell'Ateneo stesso le seguenti attività:

-attività di ricerca, da completarsi eventualmente con attività formativa, anche di tipo seminariale, nell'ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca o di una Scuola di Specializzazione;

- attività d'insegnamento.

Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al Visiting viene riconosciuto, durante la sua permanenza, apposito status, inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo.

Art. 2 – Definizioni

Per **Visiting Professor** si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività continuativa di insegnamento in lingua straniera, nell'ambito di un corso di studio, di un corso di dottorato di ricerca, master e/o scuola di specializzazione attivato presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Per **Visiting Researcher** si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere attività occasionale di ricerca e/o seminariale in collaborazione con docenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Per **Visiting Fellow** si intende uno studioso italiano o straniero di adeguata qualificazione scientifica afferente ad una università, un'istituzione o un ente straniero, chiamato a svolgere un'attività occasionale di ricerca o di collaborazione e scambio scientifico presso strutture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, senza alcun onere per questo Ateneo.

Per **docente proponente** si intende un professore o un ricercatore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che sostiene la candidatura di un Visiting Professor, di un Visiting Researcher o un di un Visiting Fellow per lo svolgimento di attività di didattica e/o di ricerca, e che fungerà da referente per l'ospite.

Per **struttura ospitante** si intende il Dipartimento di afferenza del docente proponente.

Art. 3 - Proposta e riconoscimento del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow

1. Il Consiglio della struttura dipartimentale ospitante, su proposta dei docenti del Dipartimento, individua con apposita delibera, gli studiosi/esperti cui attribuire il titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher, Visiting Fellow dell'Ateneo.
2. Il titolo di Visiting Professor/Visiting Researcher/Visiting Fellow viene attribuito dal Direttore della struttura proponente, con proprio provvedimento, e comunicato al Direttore Generale, al Rettore e alla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione – U.O. Mobilità Internazionale Incoming. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.
3. Il titolo di Visiting Professor/Visiting Researcher/Visiting Fellow può essere, altresì, attribuito con provvedimento del Rettore, su proposta del delegato all'Internazionalizzazione, e comunicato al Direttore Generale e alla Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione – U.O. Mobilità Internazionale Incoming. Lo status relativo è riconosciuto per tutta la durata dell'attività da svolgere nell'Ateneo.

Art. 4 - Periodo di permanenza presso l'Ateneo

1. In relazione allo status e alla tipologia di attività da svolgere, il periodo di permanenza dovrà essere organizzato come di seguito indicato:
 - Visiting Professor: almeno due mesi di permanenza, anche non consecutivi nell'anno.

- Visiting Researcher: almeno 10 giorni lavorativi di permanenza, anche non consecutivi;
 - Visiting Fellow: non è previsto un periodo minimo di permanenza.
2. Il Responsabile della struttura proponente provvederà ad inviare apposita lettera di invito, ove richiesta, e a formalizzare successivamente il conferimento dell'incarico nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo sugli incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.
 3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo, i Visiting Professor, i Visiting Researcher e i Visiting Fellow sottoscriveranno un documento di affiliazione (*Affiliation form*), che riassume i reciproci impegni e le condizioni della collaborazione.

Art. 5 – Assegnazione del contributo di Ateneo a Visiting Professor/Researcher

1. Per l'assegnazione del contributo di Ateneo per figure di Visiting Professor e Visiting Researcher, viene emanato un bando interno, coerentemente con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo e con le disponibilità finanziarie.
2. Il Consiglio della struttura dipartimentale ospitante, su proposta dei docenti del Dipartimento, individua con apposita delibera, gli studiosi/esperti cui attribuire il titolo di Visiting Professor o Visiting Researcher per i quali è richiesto il contributo di Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento provvederà a definire un ordine di priorità tra i nominativi individuati, in linea con gli obiettivi di internazionalizzazione del Dipartimento stesso, tenendo in considerazione i seguenti elementi, da inserire in apposita delibera:
 - a. indicazione dell'accordo/convenzione stipulato/a con l'Ateneo o con la struttura medesima, laddove esistente;
 - b. indicazione di eventuali progetti di collaborazione scientifica e/o di ricerca in essere con lo studioso proposto;
 - c. la denominazione e valutazione dell'Istituzione internazionale a cui appartiene lo studioso;
 - d. la descrizione della qualificazione scientifica dello studioso proposto, attraverso evidenza del curriculum vitae, delle competenze professionali, delle pubblicazioni e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico dello studioso;
 - e. la descrizione della specifica attività che lo studioso dovrà svolgere e il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con precisazione, ove trattasi di attività didattica, della tipologia di attività formativa da affidare, avendo riguardo anche al calendario accademico e al relativo settore scientifico disciplinare e, ove trattasi di attività di ricerca, del progetto di ricerca da sviluppare;
 - f. denominazione dell'insegnamento o unità didattica in lingua straniera e Corso di Studio di afferenza, eventualmente inserito nella scheda SUA, da affidare al Visiting Professor;
 - g. richiesta di contributo finanziario da parte dell'Ateneo;
 - h. eventuale impegno della struttura, e/o di eventuali altre strutture che collaborano all'iniziativa, a farsi carico per intero o in parte dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso, comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico dell'ente e del percettore.

Negli elenchi di Dipartimento, dovrà essere data massima priorità ai Visiting Professor a cui viene affidato un insegnamento o unità didattica in lingua straniera eventualmente inserito nella scheda SUA.

3. Le proposte di cui al precedente comma 2 vanno indirizzate alla Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione - U.O. Mobilità Internazionale Incoming.
4. Un'apposita commissione, nominata con decreto rettorale, si riunirà per valutare l'ammissibilità al finanziamento delle proposte presentate dai Dipartimenti. Qualora le richieste di finanziamento superino le disponibilità di bilancio, la Commissione provvederà a ripartire il budget in maniera proporzionale tra i dipartimenti, in funzione delle candidature ammissibili pervenute per ogni dipartimento richiedente.

Verrà, comunque, garantita una quota minima del budget di Ateneo a ciascun Dipartimento.

Art. 6 – Obblighi e Diritti connessi al titolo di Visiting Professor

1. Il Visiting Professor deve possedere adeguata copertura sanitaria. Eventuali spese per la copertura assicurativa sanitaria sono a carico del Visiting Professor.
2. Il Visiting Professor è tenuto a svolgere le attività didattiche secondo il programma didattico concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile.
3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo, il Visiting Professor sottoscriverà un accordo di affiliazione con la struttura ospitante, che disciplina i reciproci impegni e le condizioni della collaborazione di natura coordinata e continuativa.

4. Al termine del periodo di permanenza, il Visiting Professor presenterà alla struttura ospitante, congiuntamente al docente di riferimento, una relazione sulle attività svolte e sulle ricerche compiute.
5. Il Visiting Professor può far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea, anche partecipandovi con l'ausilio di strumenti per la comunicazione a distanza.
6. Durante il periodo di permanenza, al Visiting Professor saranno garantiti:
 - a. una postazione di lavoro all'interno della struttura ospitante;
 - b. una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
 - c. l'accesso alle risorse informatiche e bibliografiche di Ateneo.

Art. 7 – Obblighi e Diritti connessi al titolo di Visiting Researcher/Fellow

1. Il Visiting Researcher/Fellow deve possedere adeguata copertura sanitaria. Eventuali spese per la copertura assicurativa sanitaria sono a carico del Visiting Researcher/Fellow.
2. Il Visiting Researcher/Fellow è tenuto a svolgere le attività ricerca o di collaborazione e scambio scientifico secondo il programma concordato con la struttura ospitante e ad attenersi alle disposizioni interne in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, delle banche dati, del Codice Etico e di organizzazione amministrativa e contabile.
3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo, il Visiting Researcher/Fellow sottoscriverà un accordo di affiliazione con la struttura ospitante, che disciplina i reciproci impegni e le condizioni della collaborazione di natura occasionale.
4. Al termine del periodo di permanenza, il Visiting Researcher/Fellow presenterà alla struttura ospitante, congiuntamente al docente di riferimento, una relazione sulle attività di ricerca e/o collaborazione e/o scambio scientifico compiute.
5. Durante il periodo di permanenza, al Visiting Researcher/Fellow sarà garantita una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.

Art. 8 – Responsabilità amministrativa e gestionale

1. In capo alla struttura ospitante grava la responsabilità amministrativa e gestionale relativa all'espletamento delle procedure connesse all'accoglienza e permanenza del Visiting Professor/Researcher/Fellow presso questo Ateneo.
2. Il Responsabile della struttura ospitante provvederà ad inviare apposita lettera di invito, ove richiesta, e a formalizzare successivamente il conferimento dell'incarico nelle forme previste dal vigente Regolamento di Ateneo sugli incarichi a soggetti esterni e nel rispetto delle norme per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari.
3. Al momento dell'arrivo presso l'Ateneo, i Visiting Professor, i Visiting Researcher e i Visiting Fellow sottoscriveranno un documento di affiliazione (*Affiliation form*) con la struttura ospitante, che riassume i reciproci impegni e le condizioni della collaborazione.
4. La struttura ospitante dovrà dare adeguata evidenza del periodo e dell'attività svolta dal Visiting Professor/Researcher/Fellow sul sito web di Ateneo.
5. A fini conoscitivi e valutativi è stato progettato l'Applicativo web based PRISMA – Visiting, che dovrà essere compilato dai Dipartimenti che hanno deliberato lo Status del Visiting, con le informazioni sulle attività e i periodi di permanenza presso questo Ateneo dei Visiting Professor, Researcher e Fellow.
6. Entro due mesi dalla conclusione del periodo di permanenza, il Direttore della struttura ospitante farà pervenire alla Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione – U.O. Mobilità Internazionale Incoming, una relazione con l'indicazione del periodo di permanenza e delle attività didattiche, seminari e di ricerca svolte dal Visiting Professor/Researcher/Fellow.
7. La struttura ospitante adotta le iniziative necessarie affinché l'Università provveda alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi per il periodo e l'espletamento dell'attività del Visiting, comunicando alla Direzione Ricerca, terza missione e internazionalizzazione, Sezione Internazionalizzazione – U.O. Mobilità Internazionale Incoming, almeno tre mesi prima dell'arrivo, il nominativo del Visiting e il periodo di permanenza presso l'Ateneo.
8. Solo in riferimento alla figura del Visiting Professor, la struttura ospitante assicura una postazione di lavoro per l'espletamento delle attività e l'accesso alle risorse informatiche e bibliografiche di Ateneo.
9. Solo in riferimento alla figura del Visiting Researcher, la struttura ospitante provvede alla liquidazione del compenso.
10. Solo in riferimento alla figura del Visiting Professor, la liquidazione del compenso avverrà da parte dell'amministrazione centrale.

Art. 9 - Trattamento fiscale e previdenziale

1. Sul compenso lordo, l'Ateneo applicherà la ritenuta fiscale IRPEF a titolo di imposta, attualmente fissata dal D.P.R. 600/73 nel 30% del compenso imponibile, oltre ai contributi previdenziali previsti dalla Gestione Separata INPS L. 335/95 con le aliquote vigenti.
2. I Visiting che non dovessero optare per l'applicazione dell'eventuale convenzione contro le doppie imposizioni fiscali dovranno, entro la fine dell'incarico, iscriversi all'INPS Gestione Separata ed esibire copia della relativa ricevuta di iscrizione. La ritenuta IRPEF di cui sopra potrà successivamente essere oggetto di rimborso da parte dell'Amministrazione Finanziaria Italiana previa istanza del *Visiting Professor/Researcher*, diretta alla medesima.
3. Il Visiting Professor che dovesse optare per l'applicazione della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale dovrà presentare, inderogabilmente entro il termine dell'incarico affidato, la seguente documentazione:
 - dichiarazione di inesistenza di base fissa in Italia;
 - copia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Italiana;
 - copia del documento di identità;
 - richiesta di volersi avvalere della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra il proprio Paese di residenza fiscale e l'Italia con l'indicazione dell'articolo della convenzione nel quale è contemplata la tipologia di reddito;
 - certificato rilasciato dall'Autorità fiscale estera attestante la residenza fiscale nel paese estero.

L'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni consente anche di non applicare le ritenute previdenziali e pertanto in tal caso non è richiesta l'iscrizione alla gestione separata INPS.

Art. 10 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di adozione.